MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI SANITA' E DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 13

Riserva delle entrate all'erario

Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

Versione in vigore dal 19 settembre 1992, non più in vigore dal 2 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
Capo	IV — Disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-previdenza-di-sanita-e-di-pubblico/art-13-riserva-delle-entrate-all-erario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it